

RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE E *ACTIO NEGATORIA*.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia, con sentenza n. 216 del 23 dicembre 2015, afferma la possibilità di esercitare l'azione di accertamento negativo di responsabilità per danno erariale.

Prima di indicare i passaggi fondamentali della citata sentenza, è opportuno riportare brevemente il fatto e, in particolare, le modalità di instaurazione del giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

Una società in house nominava componente del collegio sindacale un funzionario dell'Agenzia delle Dogane.

I compensi percepiti dal funzionario per tale incarico, come accertato dal nucleo di polizia tributaria, non venivano comunicati all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto stabilito dall'art.53, comma 11, del d.lgs n.165/2001 e dall'art.6, comma 1, del d.l. n.79/97, convertito, con modificazioni, nella legge n.140/1997.

Pertanto, veniva irrogata al Direttore Generale della società in house e alla medesima società la sanzione amministrativa di € 222.928,82, pari al doppio dei compensi percepiti dal componente del collegio sindacale.

La società e il Direttore generale proponevano opposizione, innanzi al giudice civile, avverso la relativa ordinanza ingiunzione, ricorso respinto nei primi due gradi del giudizio.

Quindi, il Direttore generale ha interposto ricorso in Cassazione, e in seguito - a fronte dell'atto di intimazione da parte della società per la restituzione delle somme, pari alla suddetta sanzione, versata dalla medesima società all'Agenzia delle Entrate - ha notificato, ai sensi dell'art.58 del R.D. n.1038/1933, ricorso alla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, per l'accertamento negativo di responsabilità a proprio carico.

Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato, che sulla fattispecie è intervenuta la sentenza n.98/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, comma 15, del d.lgs n.165/2001, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui prevede che "i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9"¹

Parte privata ha aggiunto che, stante la pendenza del giudizio in Cassazione, la sopravvenienza della citata sentenza della Consulta comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.

La Procura Regionale, nel costituirsi nel giudizio, ha evidenziato che l'azione di accertamento negativo di responsabilità si inquadra nell'ambito del giudizio di responsabilità e non di quello ad istanza di parte ai sensi dell'art.58 RD n.1033/1938.

Da ciò deriva che la legittimazione passiva spetta al P.M. contabile e non all'amministrazione danneggiata e, pertanto, la Procura Regionale, sulla base dell'analisi della documentazione, ha chiesto la condanna dell'attore (il Direttore generale) nella misura di 1/3 della sanzione.

In tale contesto, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, innanzi tutto, riguarda la questione dell'ammissibilità dell'azione esercitata dal ricorrente e, sotto tale profilo, la sentenza afferma che la possibilità in via eccezionale che la parte privata azioni il giudizio innanzi alla Corte dei Conti non confligge con il principio secondo cui il potere di azione per l'accertamento della responsabilità amministrativa è istituzionalmente demandato in via esclusiva all'ufficio del Pubblico Ministero contabile nell'interesse

¹ Il citato comma 15, dell'art.53 del d.lgs n.165/2001, stabiliva che gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione e che omettano le comunicazioni di cui al comma 11 (a norma del quale "entro quindici giorni dalla erogazione del compenso per gli incarichi di cui la comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici") sono assoggettati alle sanzioni di cui allo stesso comma 9; il quale, a sua volta, fa riferimento all'art.6, comma 1, del decreto legge n.79/97, convertito con modificazioni dalla legge n.140/97, che stabilisce una "sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici."

Al riguardo la Consulta ha precisato, in particolare, che la sanzione prevista in caso di omessa comunicazione relativa all'erogazione di compensi, essendo del tutto "servente" rispetto a quella prevista in caso di conferimento dell'incarico senza autorizzazione, viene a sovrapporsi irragionevolmente a quest'ultima ed, inoltre, stante la non graduabilità e l'automatismo, si pone in conflitto con i criteri di proporzionalità e adeguatezza.

dell'erario. L'ammissibilità dell'*actio negatoria*, infatti, è collegata alle esigenze del giusto processo e del suo corollario di ragionevole durata (art. 111 Cost ed art. 6 Cedu), principi che consentono al soggetto interessato di essere propulsore di un risultato che viceversa rimarrebbe pendente, in quanto condizionato dall'azione da parte della Procura della Corte dei conti (in questi termini Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio n. 902/2014).

In definitiva - precisa ancora la sentenza e in sintonia con quanto sostenuto dalla Procura - lo strumento dell'*actio negatoria* si giustifica in ragione del principio di concentrazione e speditezza processuale.

Quindi, la pronuncia annotata aggiunge che nessuna rilevanza può assumere l'eventuale identità tra l'azione di restituzione ex art.2033 c.c. e l'azione di responsabilità per danno erariale ed, inoltre, non può essere prospettata alcuna pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello contabile, a meno che non ricorra l'integrale risarcimento del danno a seguito di sentenza irrevocabile.

Una volta riconosciuta l'ammissibilità dell'*actio negatoria*, il giudice, accogliendo il ricorso, dichiara il ricorrente esente da responsabilità amministrativa.

La sentenza giunge a tale conclusione senza entrare nella valutazione del merito, accogliendo l'eccezione del ricorrente fondata sulla sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale, in ragione della retroattività della stessa pronuncia e della non definizione del rapporto oggetto del giudizio, stante la pendenza del processo - prima ricordato - innanzi alla Corte di Cassazione.

Salvatore Ganci

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA	SENTENZA	216		RESPONSABILITA'	23/12/2015

Sent. 216/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta da:

Luisa Motolese	Presidente f.f. rel
Eugenio Musumeci	magistrato
Giuseppina Veccia	magistrato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 28268 del registro di segreteria, promosso dal dott. Francesco Zangobbi, residente in Bollate (MI), C.F. ZNGFNC56E12M070D, rappresentato e difeso dagli avvocati Ercole Romano e Paola Balzarini, elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 23, presso lo studio di questi ultimi;

Contro

BRIANZACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Monza, via Enrico Fermi, n. 105

per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

-in via principale accertare ed acclarare l'assenza, per carenza degli elementi

oggettivi e/o soggettivi, di responsabilità amministrativa/contabile in capo al dott. Zangobbi e, quindi, l'insussistenza di un danno erariale da rifondere a BRIANZACQUE con riferimento alla richiesta di pagamento di €22.928,82, e per l'effetto, dove occorra, annullare l'avviso di mora inviato al dr. Zangobbi in data 19.06.2014;

- In via subordinata, fermo l'esito del giudizio in Corte di Cassazione accertare ed acclarare la responsabilità in misura ridotta per la concomitante e concorrente responsabilità di altri organi/soggetti nei termini, nelle percentuali e nelle graduazioni indicati nella parte in diritto, ovvero nella diversa quota ritenuta equa e di giustizia;
- In ogni caso di accertamento di responsabilità in capo al dr. Zangobbi azzerare o, in subordine, ridurre l'ammontare del danno da risarcire in applicazione del potere riduttivo riconosciuto a questa Corte;
- La sospensione del giudizio, sulla base della nuova circostanza rappresentata dalla decisione della Consulta n. 98/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15 del D.lgs. n.165/2001;

conclusioni della Procura Regionale:

- Rigettare l'actio negatoria stante la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale in capo alla parte privata ricorrente;
- Accogliere la domanda riconvenzionale di condanna del dott. Francesco Zangobbi al risarcimento del danno erariale in favore della società in house Brianzacque s.r.l., pari all'importo di €70.983,00;

Conclusioni di Brianzacque s.r.l.:

- rigettare integralmente l'azione promossa con ricorso ex art.58 R.D.n.1038/1933 in quanto irricevibile ed infondata nel merito;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 ottobre 2015, il Magistrato relatore consigliere Luisa Motolese, il P.M nella persona del dott. Luigi D' Angelo, gli avvocati Ercole Romano e Paola Balzarini per il dr. Francesco Zangobbi, l'avv.to Francesco Ferrari per Brianzacque s,r.l.

FATTO

Come risulta da tutti gli atti di causa il Zangobbi ha proposto actio negatoria di cui in premessa poiché la società BRIANZACQUE s.r.l. ha costituito in mora il predetto, con lettera prot. n. 9572 del 19.06.2014 intimandogli la restituzione dell'importo di € 222.928,82, oltre interessi, dalla data del pagamento sino al soddisfo; importo pagato dalla società all'Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica di cartella di pagamento, in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 53, comma 11 del D.LGS. n. 165/2001. Tale norma sancisce che i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti pubblici titolari di incarichi.

I fatti per i quali è stata adita questa Corte risalgono agli anni 2008-2011 quando Zangobbi era dipendente della società in house A.L.S.I ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI poi incorporata dalla BRIANZACQUE s.r.l. a far data dall'1.06.2014.

Il dr. Pasquale Marando, funzionario tributario presso l'Agenzia delle Dogane di Milano, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di A.L.S.I s.p.a. in data 29.06.2006 e con apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza venne nominato componente del Collegio Sindacale. L'incarico venne rinnovato per un ulteriore triennio nel corso del 2009.

Risulta che con processo verbale del 4.10.2011 il Nucleo di Polizia Tributaria, acquisita la documentazione richiesta, contestava l'omessa comunicazione dei compensi percepiti dal Marando negli anni 2007-2008-2009-2010

all'amministrazione di appartenenza entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi proprio dell'art. 53, comm 11 del d.lgs n. 165/2001.

La contestazione veniva formulata al Zangobbi nella sua qualità di Direttore Generale f.f. mentre A.L.S.I era indicata come responsabile in solido. La sanzione applicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 11 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 79/1997 era pari al doppio dei compensi percepiti dal Marando e pari dunque a € 222.928,82. Il processo verbale di contestazione avvertiva, infine, della possibilità di estinguere il procedimento a mezzo del pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo: € 70.983,00) entro il termine di 60 gg. ai sensi dell'art.16 della legge n. 689/1981.

In data 30.1.2011 il Consiglio d'Amministrazione di A.L.SI spa deliberava all'unanimità di non procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta e di presentare ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Il ricorso in opposizione proposto nell'interesse di A.L.S.I spa e di Zangobbi è stato respinto dal Tribunale di Monza con sentenza n. 807/2013 appellata dagli interessati avanti la Corte d'Appello di Milano. Anche la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3931/2014 ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Zangobbi ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione al fine di vedere annullate sanzioni ingiuste, eccessive e sproporzionate rispetto all'illiceità della condotta anti-giuridica.

Nel frattempo a seguito della notifica di cartella di pagamento ed il pagamento da parte di ALSI s.p.a dell'importo di € 222.928,82, BRIANZACQUE - che ha incorporato A.L.S.I - ha proceduto ad intimare al Zangobbi la restituzione della predetta somma, oltre interessi dalla data del pagamento sino al soddisfo.

Zangobbi ha quindi adito questa Corte ritenendo sussistere tutti i presupposti per

l'accertamento negativo di responsabilità a proprio carico: l'interesse all'azione, avendo la BRIANZACQUE costituito in mora il ricorrente intimandogli la restituzione dell'importo di € 222.928,82 oltre interessi; la sussistenza della giurisdizione di questa Corte stante la natura di società in house delle due società che fonda la giurisdizione di questo giudice contabile secondo l'orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione (da ultimo CASS.SSUU. n. 7177/2014).

Il difensore ha quindi perorato l'insussistenza della responsabilità nei confronti del proprio assistito alla stregua delle seguenti considerazioni che qui si procede ad esporre.

Nella fattispecie in esame la mancata comunicazione ex art. 53, comma 11 del d.lgs. n. 165/2001 da parte di A.L.S.I spa costituisce una mera irregolarità, esistendo nei fatti la comunicazione all'Agenzia delle Dogane dei compensi percepiti dal Marando. Era questi che aveva sempre comunicato all'amministrazione di appartenenza i compensi percepiti nell'anno precedente, attraverso i c.d. statini, così come l'invio dei modelli 770 da parte di A.L.S.I all'Agenzia delle Entrate garantendo così la conoscenza da parte dell'amministrazione di quanto percepito aliunde dal dipendente. Tale consapevolezza, ha proseguito il patrono, non può non rilevare sul piano soggettivo sussistendo la convinzione da parte di tutti gli organi sociali e gestionali di non violare la prescrizione dell'articolo 53 citato e nessun organo ha inteso occultare alcunché né alcun vantaggio è ravvisabile per A.L.S.I spa e Zangobbi.

Il preteso danno è comunque frutto dell'applicazione di una norma della cui legittimità costituzionale il difensore ha sempre dubitato; dubbi sollevati e rigettati in sede di Corte d'appello. Il Zangobbi, tramite il proprio legale, ha quindi proposto ricorso in Cassazione al fine di vedersi riconoscere l'annullamento di tali sanzioni eccessive e sproporzionate.

Ancora, la responsabilità per l'omessa comunicazione dovrebbe, in forza del combinato disposto dei commi 11 e 15 dell'art.53 citato, imputarsi non già al direttore generale a ad A.L.S.I spa come legalmente rappresentata (il Presidente del Consiglio di Amministrazione) Inoltre, ha proseguito il patrono, tutte le comunicazioni relative ai redditi percepiti dai dipendenti e collaboratori di A.L.S.I spa venivano sottoscritte dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio sindacale. Il Presidente del CdA aveva è vero delegato Zangobbi per una serie di materie, con procura speciale –allegata in atti doc. 29 del fascicolo di parte ricorrente- ma nulla risulta rispetto allo specifico compito di inviare le comunicazioni ex art.53 d.lgs. n. 165/2001 citato. E pertanto attesa la mancanza di qualsiasi responsabilità non si può comunque prescindere dal considerare le condotte concorrenti anche di tutti i soggetti come sopra menzionati.

Con successiva nota depositata in data 8 ottobre 2015, in vista dell'odierna udienza, il difensore ha segnalato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 11 del d.lgs. n. 165 /2001 nella parte in cui impone di comunicare da parte di soggetti pubblici e privati all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti pubblici titolari i incarichi. La pendenza del giudizio in Cassazione, proposto da Zangobbi, ha evidenziato il difensore, farà sì che l'incostituzionalità della norma non possa che essere rilevata con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate e quindi l'infondatezza della pretesa di BRIANZACQUE srl ad ottenere dal Zangobbi il pagamento della somma a titolo di sanzione. Ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento della richiesta in forza delle argomentazioni svolte ed in subordine la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della causa pendente avanti la Corte di Cassazione.

La Procura Regionale presso questa Sezione -a cui era stato notificato il ricorso contro BRIANZACQUE, ex art. 58 del R.D. n. 1038/1933- si è costituita in data 8 ottobre 2015 con il deposito di una nota chiedendo il rigetto dell'avversa actio negatoria ed in via riconvenzionale la condanna del Zangobbi al risarcimento del danno erariale per la più limitata somma pari a €70.983,00 oltre accessori in favore della società in house BRIANZACQUE s.r.l.

La Procura Regionale ha evidenziato come l'azione per l'accertamento negativo di responsabilità per danno erariale ad istanza del soggetto cui sia stato elevato l'addebito dell'amministrazione va inquadrata nell'ambito dei giudizi di responsabilità e non già di quelli ad istanza di parte ex art. 58 R.D. 1038/1933 con la conseguenza che in tali giudizi legittimato passivo è il Pubblico Ministero della Corte dei Conti e non l'amministrazione danneggiata ed ha espresso condivisione alle deduzioni come svolte nel ricorso da parte attrice <<<avvalorate da puntuali richiami pretori>>> sulla sussistenza della giurisdizione contabile. Ha, poi, evidenziato l'irrelevanza della pendenza del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative di cui è causa poiché il danno indiretto, come configurato nella presente fattispecie, presenta i requisiti della certezza, concretezza ed attualità non rilevando la definitività del titolo esecutivo.

Il Procuratore dopo aver esaminato la posizione del Zangobbi è pervenuto al convincimento della sua colpevolezza, come ricavabile in particolare dagli atti tutti relativi al giudizio davanti al giudice ordinario dove non ha mai contestato la posizione <<di autore della violazione ed anzi ha impugnato le sanzioni amministrative proprio in tale dichiarata veste>>. Altro elemento che vale a fondare la responsabilità del predetto sarebbe secondo la tesi accusatoria la lettura della visura camerale da cui emerge che non rientra tra le funzioni del Presidente del cda lo

specifico obbligo previsto dalla norma citata. Per tutti gli anni precedenti al 2011, dove nell'atto autorizzatorio è ravvisabile un espresso invito da parte dell'amministrazione finanziaria al Marando a comunicare gli importi percepiti, secondo l'accusa, <<appare negligente ed inescusabile>> l'omissione della comunicazione di legge da parte del direttore generale.

Quanto alla quantificazione il P.M. ha ritenuto di richiedere in via riconvenzionale la limitata somma pari ad 1/3 della sanzione irrogata considerato che la decisione di non pagare l'importo ridotto della sanzione e di adire il giudice ordinario fu assunta dal cda all'unanimità nella seduta del 30.11.2011.

BRIANZACQUE s.r.l, a sua volta, si è costituita con comparsa di costituzione depositata in data 8 ottobre 2015 ed ha sollevato le eccezioni seguenti chiedendo il rigetto del presente ricorso perché inammissibile ed infondato.

Preliminarmente il difensore della società ha evidenziato la piena responsabilità del Zangobbi stante l'ampiezza delle deleghe a lui conferite e come tale individuato quale autore delle violazioni imputategli, la circostanza che non ha mai provato di aver affidato ad altri il compimento di tali attività ed ha partecipato alla decisione di impugnare le ordinanze ingiunzioni.

Il Zangobbi è già stato individuato dalla amministrazione finanziaria e dal giudice ordinario come soggetto responsabile delle mancate comunicazioni e quindi la richiesta formulata dallo stesso è inammissibile.

L'azione -ha proseguito il difensore di BRIANZACQUE srl- è infondata non supportata da elementi tali da contestare le richieste della società di appartenenza ed infine che in tema di sanzioni amministrative vige il principio, alla stregua della legge n. 689/1981, della personalità della responsabilità amministrativa per cui autore del Zangobbi la violazione può essere soltanto la persona fisica. Ha concluso chiedendo

il rigetto integrale dell'azione promossa dal Zangobbi.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne l'azione per l'accertamento negativo di responsabilità amministrativa per danno erariale ad istanza del soggetto cui sia stato elevato l'addebito da parte dell'amministrazione e tale azione, in condivisione con la Procura Regionale, va inquadrata, avvalorata da un orientamento giurisprudenziale maggioritario, nell'ambito dei giudizi di responsabilità e non già di quelli di istanza di parte con la conseguenza che la Procura Regionale è legittimata a domandare, come ha richiesto nella fattispecie in esame, il risarcimento del danno in via riconvenzionale .

<<<La possibilità in via eccezionale che la parte privata azioni il giudizio innanzi a questa Corte non confligge con il principio secondo cui il potere di azione per l'accertamento della responsabilità amministrativa è istituzionalmente demandato in via esclusiva all'ufficio del Pubblico Ministero contabile nell'interesse dell'erario. L'ammissibilità dell'actio negatoria, in questo quadro, è collegata alle coniugate esigenze del giusto processo e del procedimento giurisdizionale ragionevolmente concluso in tempi rapidi, in sostanza consentendo al soggetto interessato di essere propulsore di un risultato che rimarrebbe pendente, in quanto condizionato dall'azione da parte della Procura della Corte dei conti (in questi termini Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio n. 902/2014)>>>. Sempre in condivisione con la Procura presso questa Sezione si può affermare che in fattispecie come quella di cui si discute rileva il principio di concentrazione e speditezza processuale –art. 111 Cost ed art. 6 Cedu- anche a tutela della parte privata.

La dinamica fattuale e la sussistenza in concreto di un danno sono dunque incontestati. Sussistono tutti requisiti per una pronuncia giudiziale.

Entrambe le parti, la parte privata che ha introdotto il giudizio e la parte pubblica che ha agito in via riconvenzionale chiedendo la condanna, concordano nel ritenere sussistenti la competenza giurisdizionale di questa Corte, l'interesse ad agire per la parte privata, la sussistenza del danno. Priva di pregio, in tale contesto, è l'eccezione sollevata dalla società BRIANZACQUE relativamente alla inammissibilità dell'azione in tale sede a fronte di due sentenze del giudice ordinario.

Come risulta dalla ampia e chiara illustrazione fornita dal Pubblico ministero nell'atto di costituzione in giudizio. <<<Non è possibile riscontrare alcuna identità tra la comune azione di restituzione ex art. 2033c.c. e l'azione pubblica di responsabilità amministrativa né parimenti risulta ipotizzabile alcuna pregiudizialità del giudizio civile in cui tale pretesa sia stata previamente esercitata, riconoscendosi per conforme giurisprudenza di questa Corte, quale unico effetto deducibile, l'eventuale pratico esaurimento dell'interesse ad agire per il P.M. contabile esclusivamente nei casi in cui consti che l'azione privata sia stata utilmente esercitata, da parte del soggetto pubblico leso, con l'integrale risarcimento del danno disposto con sentenza passata in giudicato, v. questa Sezione sentenza n. 203/2012>>>.

La valutazione del merito va tuttavia previamente preceduta dall'esame dell'altra eccezione formulata dalla difesa del Zangobbi con riferimento all'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale della norma applicata nel caso in esame. La Corte Costituzionale nel risolvere la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ancona ha dichiarato incostituzionale l'art. 53, comma 11 d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione per i soggetti che omettono la prescritta comunicazione. (per eccesso di delega e perché la sanzione si pone in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza che devono essere osservati anche nella disciplina

delle sanzioni amministrative).

E' noto che una sentenza della Corte Costituzionale statuisce per il futuro e non per il passato, facendo salvi solo i diritti acquisiti.

Alla stregua di consolidati orientamenti giurisprudenziali comunque la efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è ammessa e giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche esaurite, per es. passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, compimento di altri fatti od atti rilevanti sul piano sostanziale o procedurale.

Nella fattispecie all'esame, come si è avuto modo di esporre nella parte in narrativa, la sentenza della Corte d'Appello di Milano è stata impugnata dal Zangobbi ed attualmente pende ricorso in Cassazione ed in tale sede è stata riproposta l'eccezione di incostituzionalità della norma, già respinta dalla Corte di Appello. In piena condivisione con le argomentazioni difensive del ricorrente il Collegio ritiene che la pendenza del giudizio -che contribuisce a definire i rapporti non ancora esauriti e quindi l'applicabilità della decisione costituzionale- fa sì che l'incostituzionalità della norma non possa che essere rilevata dal Collegio e per l'effetto non trovare più applicazione nel presente giudizio.

Attesa pertanto l'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 53 comma 11 citato, trattandosi di rapporti non ancora esauriti, ne consegue l'accoglimento della pretesa con riferimento all'accertamento negativo di responsabilità ed il rigetto conseguente della domanda riconvenzionale da parte del P.M.. Estraneo al giudizio di questa Corte -limitato al solo accertamento negativo di responsabilità-l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni di cui all'avviso di mora

del dicembre 2012.

Le spese legali, ex art. 92 c.p.c. per la complessità della questione in esame e per l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, vengono integralmente compensate

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, come sopra rappresentata:

ACCOGLE

la richiesta del Zangobbi e per l'effetto lo dichiara esente da responsabilità amministrativa in relazione ai fatti dedotti

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 28 ottobre e 3 dicembre 2015.

IL PRESIDENTE f.f. rel.

Luisa Motolese

Depositata in Segreteria il 23.12.2015

IL DIRIGENTE